

BGer 8C 553/2015 vom 22. Januar 2016

Bundesgericht, 2016-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_553_2015

FR: TF 8C 553/2015 du 22 janvier 2016

IT: TF 8C 553/2015 del 22 gennaio 2016

Regeste

Assicurazione contro gli infortuni (prestazione di cura) | Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venire censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

E. 2

Oggetto del contendere è il diritto della ricorrente a prestazioni dell'assicurazione infortuni per l'intervento chirurgico di transfert tendineo, siccome pienamente abile al lavoro. La questione di un'indennità lavorativa e del danno eventuale esulano dalla lite, perché non sono stati affrontati con una decisione formale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti). Sotto questo profilo il ricorso si rivela quindi inammissibile.

E. 3

Nei considerandi del giudizio impugnato l'autorità giudiziaria cantonale ha indicato in modo corretto le norme legali e l'ordinamento giurisprudenziale applicabili in concreto per quanto riguardano l'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione infortuni (art. 10, 16 e 54 LAINF e art. 6 LPGA).

E. 4

L'INSAI e il Tribunale cantonale hanno essenzialmente fondato il loro giudizio sui rapporti dei medici interni all'amministrazione. I giudici di prime cure hanno giustamente rilevato che la ricorrente ha ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione e dunque il prospettato intervento chirurgico di trasferimento tendineo non può avere lo scopo di migliorare sensibilmente il suo stato di salute infortunistico. I relativi costi non possono essere posti a carico dell'assicuratore infortuni. Il ricorso è chiaramente volto all'insuccesso, quando contesta il giudizio cantonale, sottolineando il recupero totale della mano sinistra dopo l'operazione. Anche le valutazioni del Prof. Dr. med. C. _____, specialista in

chirurgia ortopedica, traumatologia dell'apparato locomotore e chirurgia della mano, con rapporto del 4 aprile 2014 ha negato qualsivoglia relazione con i sintomi lamentati dall'assicurata e non ha riscontrato alcun elemento oggettivo. Del resto nemmeno i pareri dei medici evocati dall'assicurata nel ricorso non sono in grado di mettere in dubbio tali conclusioni. In concreto, l'istanza precedente ha ritenuto dimostrato, che alla data di chiusura del caso da parte della INSAI, l'assicurata non presentava alcuna inabilità lavorativa, di modo che l'assicuratore resistente poteva legittimamente negare la copertura dei costi afferenti al prospettato intervento chirurgico.

E. 5

In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità, secondo la procedura semplificata dell' art. 109 cpv. 2 lett. a LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.